

Costituzione della Repubblica Italiana (art.117)

Art. 117¹

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Omissis

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

Omissis

¹ Articolo sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*)